



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1 ottobre 2013 (04.10)
(OR. en)**

14076/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0092 (COD)**

**MAR 142
FIN 568
CODEC 2129
ENV 863**

RELAZIONE

del: Segretariato generale

al: Consiglio

n. doc. prec.: 13771/13 MAR 135 FIN 538 CODEC 2048 ENV 834

n. prop. Comm. : 8219/13 MAR 33 FIN 173 CODEC 753 ENV 280

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas (prima lettura)
- *Orientamento generale*

INTRODUZIONE

1. Il 3 aprile 2013, la Commissione ha trasmesso la proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Obiettivo della proposta

2. Nel 2004 all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) sono stati affidati compiti nel settore degli interventi contro l'inquinamento marino provocato dalle navi. Per assicurare a tali compiti una sicurezza finanziaria a lungo termine, consentendo in particolare la conclusione di contratti pluriennali relativamente a navi di pronto intervento antinquinamento,

il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito nel 2006 un finanziamento pluriennale per l'azione dell'EMSA in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi per il periodo 2007-2013¹.

3. Inoltre, nel 2013, l'ambito dei compiti affidati all'EMSA è stato esteso, autorizzandola a monitorare ed intervenire contro l'inquinamento causato dagli impianti offshore per l'estrazione di gas e idrocarburi².
4. L'attuale proposta intende rinnovare il finanziamento pluriennale delle attività di intervento dell'EMSA contro l'inquinamento per il periodo 2014-2020, compreso il nuovo compito di monitorare ed intervenire contro l'inquinamento causato dagli impianti offshore per l'estrazione di gas e idrocarburi.
5. La Commissione ha proposto una dotazione finanziaria di 160,5 milioni di EUR come massimale per il periodo 2014-2020. Va rilevato che l'importo per il periodo 2007-2013 era stato fissato a 154 milioni di EUR. Secondo la Commissione, la dotazione finanziaria proposta, in pratica, implica la spesa di un importo approssimativamente pari a quello dell'attuale finanziamento pluriennale riguardo a compiti esistenti (154 milioni) e prevederebbe l'inclusione graduale di taluni nuovi compiti (6,5 milioni).

Lavori svolti nell'ambito degli organi del Consiglio

6. L'esame della proposta da parte del Gruppo "Trasporti marittimi" è iniziato il 4 luglio 2013, durante la presidenza lituana. In tale occasione, il Gruppo ha esaminato la valutazione ex ante a corredo della proposta della Commissione³.
7. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti (COREPER) ha esaminato il progetto di orientamento generale il 25 settembre 2013. Il COREPER ha risolto tutte le questioni in sospeso e rimane soltanto una riserva di merito (cfr. in appresso).

¹ Regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 30).

³ Doc. 8219/13 ADD 1.

8. La Presidenza intende avviare negoziati con il Parlamento per un accordo in prima lettura ad ottobre, tenendo conto dell'esigenza di porre in essere un quadro legislativo preferibilmente prima che l'attuale regolamento giunga a scadenza alla fine di quest'anno.

Lavori svolti nell'ambito del Parlamento europeo

9. La commissione parlamentare competente per i trasporti e il turismo (TRAN) ha nominato relatore il sig. Keith Taylor (Verts-UK). La commissione per i bilanci (BUDG) ha votato il suo parere sulla proposta il 5 settembre. La commissione TRAN ha votato emendamenti alla proposta il 17 settembre. Va rilevato che entrambe le commissioni parlamentari hanno votato a favore di un aumento della dotazione finanziaria a 185,5 milioni di EUR.

Riserva della Polonia sulla dotazione finanziaria

10. La Polonia ritiene che la dotazione finanziaria non dovrebbe essere aumentata, come proposto dalla Commissione, a 160,5 milioni di EUR come massimale per il periodo 2014-2020. Secondo la Polonia essa dovrebbe essere mantenuta allo stesso importo nominale dell'attuale finanziamento pluriennale, cioè 154 milioni di EUR. La Polonia ha dichiarato di aver sempre sostenuto, nell'ambito del Consiglio e dei suoi organi preparatori, che il fatto che l'ambito dei compiti affidati all'EMSA sia stato esteso non dovrebbe servire da scusa per aumentare il bilancio dell'agenzia. Tali compiti dovrebbero e potrebbero essere svolti senza risorse umane e finanziarie aggiuntive.

Altre riserve

11. Malta mantiene una riserva di esame parlamentare sulla proposta.

Riserva generale della Commissione

12. La Commissione ha una riserva generale sulle modifiche apportate alla sua proposta in attesa della votazione in prima lettura del Parlamento europeo, e in particolare in relazione alla soppressione dell'obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni all'EMSA sulle loro capacità d'intervento contro l'inquinamento (cfr. l'articolo 5).

CONCLUSIONE

13. Si invita il Consiglio a esaminare il testo quale figura nell'allegato della presente relazione e a adottare un orientamento generale nella sessione del Consiglio del 10 ottobre 2013.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in
materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti
offshore per l'estrazione di idrocarburi e di gas**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando in conformità alla procedura legislativa ordinaria⁶,

considerando quanto segue:

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in appresso denominata "l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1406/2002, ha assegnato all'Agenzia compiti in materia di prevenzione e intervento contro l'inquinamento causato dalle navi, a seguito degli incidenti avvenuti nelle acque europee, in particolare quelli che hanno visto coinvolte le petroliere "Erika" e "Prestige".
- (3) Il regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002, ha assegnato all'Agenzia compiti in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas e ha esteso i servizi dell'Agenzia ai paesi interessati dalla politica di allargamento e dalla politica europea di vicinato.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ ha istituito un finanziamento pluriennale per l'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi che scade il 31 dicembre 2013.

⁷ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

⁸ Regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 30).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).

- (5) Ai fini dell'esecuzione dei compiti di prevenzione e di intervento antinquinamento, il 22 ottobre 2004 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato un piano d'azione in materia di preparazione e intervento contro l'inquinamento da idrocarburi, che definisce le attività di intervento da essa attuate e mira all'impiego ottimale delle risorse finanziarie a sua disposizione. Il 12 giugno 2007, il consiglio di amministrazione ha adottato un piano d'azione in materia di preparazione e intervento contro l'inquinamento provocato da sostanze pericolose e nocive. In conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1406/2002, entrambi i piani d'azione vengono aggiornati annualmente attraverso il programma di lavoro annuale dell'Agenzia.
- (5 bis) Occorre tener conto degli accordi esistenti sull'inquinamento dovuto a cause accidentali, che facilitano l'assistenza reciproca e la cooperazione tra Stati membri in questo settore, nonché delle convenzioni e degli accordi internazionali pertinenti per la protezione delle zone marittime europee dagli incidenti inquinanti, che obbligano le parti ad adottare tutte le necessarie misure preparatorie e di intervento relativamente ad incidenti di inquinamento da idrocarburi.
- (6) L'azione di intervento antinquinamento dell'Agenzia, come viene precisato nei piani d'azione, riguarda attività di informazione, cooperazione e coordinamento, anche riguardo all'inquinamento provocato da sostanze pericolose e nocive. Soprattutto, tale azione di intervento si riferisce alla fornitura di assistenza operativa agli Stati membri o ai paesi terzi colpiti che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione, che viene realizzata mettendo a disposizione, su richiesta, navi supplementari per la lotta contro l'inquinamento allo scopo di combattere l'inquinamento da idrocarburi causato dalle navi nonché l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di gas e di idrocarburi. È necessario che l'Agenzia presti una particolare attenzione ai settori identificati come i più vulnerabili senza pregiudicare altri settori in stato di necessità.
- (7) È opportuno che le attività dell'Agenzia in tale settore rispettino gli accordi di cooperazione esistenti che prevedono un'assistenza reciproca in caso di inquinamento marino provocato da un incidente. L'Unione ha aderito a diverse organizzazioni regionali e sta preparando l'adesione anche ad altre organizzazioni di questo tipo.

- (8) È necessario che l'azione dell'Agenzia sia coordinata con le attività degli accordi bilaterali e regionali a cui l'Unione ha aderito. Nel caso di inquinamento marino provocato da un incidente, è necessario che l'Agenzia aiuti lo Stato membro o gli Stati membri colpiti o i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione, sotto la cui autorità si svolgono le operazioni di disinquinamento.
- (9) È necessario che l'Agenzia svolga un ruolo attivo nel mantenere e sviluppare ulteriormente il servizio di riprese satellitari a fini di sorveglianza, che permette di individuare rapidamente l'evento inquinante e di identificare le navi o gli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas che ne sono responsabili. È necessario che il sistema migliori la disponibilità dei dati e l'efficienza degli interventi antinquinamento.
- (10) È necessario che gli strumenti supplementari che l'Agenzia deve fornire agli Stati colpiti vengano messi a disposizione attraverso il meccanismo comunitario di protezione civile istituito con la decisione del Consiglio Euratom 2007/779/CE¹¹.
- (10 bis) Gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni relative ai meccanismi antinquinamento pubblici e privati e alle relative capacità di intervento nelle varie regioni dell'Unione mediante il sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, ove disponibile a tal fine.
- (11) Al fine di garantire un'attuazione completa, è necessario dotare l'Agenzia di un sistema efficace ed economicamente efficiente per finanziarne, in particolare, l'assistenza operativa agli Stati colpiti.
- (12) È quindi necessario assicurare la sicurezza finanziaria per il finanziamento dei compiti assegnati all'Agenzia in materia di interventi contro l'inquinamento e delle azioni associate sulla base di un impegno pluriennale. È necessario che gli importi annuali siano stabiliti dall'Autorità di bilancio in conformità alla procedura di bilancio annuale.

¹¹ Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9).

- (13) È opportuno che gli importi da impegnare per il finanziamento degli interventi antinquinamento coprano il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, coerentemente con il nuovo quadro finanziario pluriennale. È necessario prevedere una dotazione finanziaria che copra lo stesso periodo.
- (14) È opportuno che l'aiuto dell'Agenzia ai paesi interessati dalla politica di allargamento e dalla politica europea di vicinato venga finanziato attraverso i programmi dell'Unione esistenti per questi paesi e non sia quindi parte del suddetto quadro finanziario pluriennale.
- (15) Al fine di ottimizzare la ripartizione dei fondi e tener conto di eventuali cambiamenti nelle attività di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi occorre attuare un monitoraggio continuo delle azioni particolari che possano rendersi necessarie, in modo da poter consentire aggiustamenti degli stanziamenti finanziari annuali.
- (16) In conformità al regolamento (UE) n. 1406/2002, è necessario che l'Agenzia riferisca in merito all'esecuzione finanziaria del quadro pluriennale nella sua relazione annuale,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative al contributo finanziario dell'Unione al bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati in materia di interventi contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1406/2002.

Le attività dell'Agenzia in questo settore non sollevano gli Stati costieri dalla responsabilità di disporre di meccanismi di intervento antinquinamento appropriati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "idrocarburi": combustibili fossili in ogni forma inclusi petrolio greggio, olio combustibile, fanghi, residui di idrocarburi e prodotti raffinati come stabilito dalla Convenzione internazionale sui preparativi, la reazione e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi del 1990;
- b) "sostanze pericolose e nocive": qualsiasi sostanza diversa dagli idrocarburi che, se introdotta nell'ambiente marino, può essere pericolosa per la salute umana, danneggiare le risorse e la vita marina, guastare le attrattive e interferire con altri usi legittimi del mare, come previsto dal Protocollo sulla preparazione, reazione e cooperazione in materia di incidenti inquinanti mediante sostanze pericolose e nocive del 2000.

Articolo 3
Campo d'applicazione

Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 1 viene assegnato all'Agenzia allo scopo di finanziare le azioni nel settore degli interventi contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas previste dal piano dettagliato adottato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 1406/2002, in particolare le azioni relative a:

- a) assistenza operativa e sostegno tramite strumenti addizionali, come navi di pronto intervento antinquinamento, immagini e attrezzature satellitari, azioni di intervento antinquinamento su richiesta degli Stati membri o dei paesi terzi colpiti che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1406/2002 in caso di inquinamento marino accidentale o deliberato causato da navi o da impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas.
- b) cooperazione, coordinamento e messa a disposizione degli Stati membri e della Commissione di assistenza tecnica e scientifica nel quadro delle pertinenti attività del meccanismo di protezione civile dell'UE, dell'Organizzazione marittima internazionale e delle pertinenti organizzazioni regionali;
- c) attività d'informazione, in particolare raccolta, analisi e diffusione delle migliori pratiche, tecniche e innovazioni in materia di interventi contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di idrocarburi e di gas.

Articolo 4

Finanziamento dell'Unione

La dotazione finanziaria per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 3, per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, ammonta a 160 500 000 EUR¹² espressi a prezzi correnti.

Gli stanziamenti annuali sono stabiliti dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. A tale riguardo verrà garantito il necessario finanziamento per l'assistenza operativa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, lettera a).

Articolo 5

Capacità di monitoraggio esistenti

Al fine di definire i requisiti per la messa a disposizione di assistenza operativa da parte dell'Agenzia e migliorarne l'efficacia, l'Agenzia, in cooperazione con gli Stati membri, redige un elenco dei meccanismi antinquinamento pubblici e, dove esistono, privati e delle relative capacità di intervento nelle varie regioni dell'Unione.

[...]

Il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia tiene conto di questo elenco e di altre informazioni adeguate, ad esempio valutazioni del rischio, prima di decidere in merito alle attività antinquinamento dell'Agenzia nel quadro dei programmi di lavoro annuali.

¹² Riserva sull'importo: PL.

Articolo 6

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione e l'Agenzia assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure per prevenire le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95¹³ e (Euratom, CE) n. 2185/96¹⁴ del Consiglio e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.
2. Per le azioni dell'Unione finanziate a norma del presente regolamento, il concetto di irregolarità, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che ha, o potrebbe avere, l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa ingiustificata.
3. La Commissione e l'Agenzia, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, assicurano che i fondi destinati al finanziamento delle azioni dell'Unione a norma del presente regolamento vengano spesi nel migliore dei modi.

¹³ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Articolo 7

Valutazione intermedia

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia. La relazione, redatta senza pregiudicare il ruolo del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, espone i risultati dell'impiego del contributo dell'Unione, di cui all'articolo 4, per quanto riguarda gli impegni e le spese relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.

Sulla base della suddetta relazione la Commissione può, se opportuno, proporre emendamenti al presente regolamento, in particolare al fine di tener conto del progresso scientifico nel settore dell'intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti offshore per l'estrazione di idrocarburi e di gas.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

[...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]